

TRIBUNALE MILANO
21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE: PATRONE
ESTENSORE: GERLI
PARTI: BORGHESI
(*Avv. Boneschi e Oltolina*)
TELEHINTERLAND RADIO
MILANO 2 S.R.L.
(*Avv. Venturini*)
BARGAUAN
(*Avv. Delitala
e Valenti Delitala*)
IMMOBILIARE
PALIZZI S.N.C.
(*Avv. Fiorella*)
TELEUNION
INTERNATIONAL S.P.A. -
ANTENNA TRE LOMBARDIA

**Giornalista • Diritto d'autore •
Servizio televisivo • Utilizzazione
per scopi commerciali • Lesione
• Sussistenza.**

L'utilizzazione per scopi commerciali di un servizio giornalistico televisivo, realizzato ab origine per un telegiornale, costituisce lesione del diritto d'autore del giornalista.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 19 e il 20 marzo 1987 Donatella Borghesi conveniva in giudizio Telehinterland radio Milano 2, Michele Bargauan in proprio la Immobiliare Palizzi s.n.c. e Teleunion International S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla stessa causati dalla diffusione nei giorni 6 e 7 ottobre 1986 sulle citate emittenti televisive di uno spazio pubblicitario promozionale della Immobiliare Palizzi in cui si faceva un uso abusivo di un servizio giornalistico realizzato dalla stessa attrice il 3 ottobre 1986 in occasione di alcuni sfratti eseguiti in uno stabile di C.so Magenta in Milano.

Si richiedeva altresì l'inibizione ex art. 10 cod. civ. e 20 legge 22 aprile 1941, n. 633 di ogni ulteriore utilizzazione del filmato di cui è causa con vittoria di spese.

Con comparsa del 19 maggio 1987 si costituiva la Telehinterland Radio Milano 2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea ai fatti di causa ed indicando quali diretti responsabili Michele Bargauan all'epoca amministratore della Telehinterland e la Immobiliare Palizzi dei quali chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Nel merito si richiedeva il rigetto di tutte le domande attoree con vittoria di spese.

Veniva dichiarata la contumacia del Bargauan, della Immobiliare Palizzi e della Teleunion International s.r.l. ed il G.I. con ordinanza 27 novembre 1987 autorizzava la Telehinterland a chiamare in garanzia la società Immobiliare ed il Bargauan. Quest'ultimo si costituiva con comparsa 23 febbraio 1988 sostenendo la propria estraneità ai fatti di causa e chiedendo, nel merito, la reiezione di tutte le pretese attoree.

Con comparsa 23 febbraio 1988 si costituiva altresì la Immobiliare Palizzi contestando le domande formulate dall'attrice ed asserendo di avere ottenuto la disponibilità del filmato direttamente dalla Telehinterland dalla quale chiedeva di essere manlevata unitamente all'amministratore della stessa che era il Bargauan.

Dopo alcune udienze di trattazione, esperiti alcuni dei mezzi istruttori richiesti, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va preliminarmente definita la questione inerente l'intervenuto fallimento della contumace Teleunion International S.p.A. Antenna 3 Lombardia, così come da dichiarazione resa all'udienza istruttoria del 27 settembre 1988 dal procuratore della Telehinterland Radio Milano 2.

Osserva a tal proposito il Collegio che non possa essere accolta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice fallimentare.

E invero è a tal proposito rilevante la considerazione che, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, deve considerarsi

valida ed efficace a tutti gli effetti la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della fallita società così come formulata dall'attrice ex art. 306 cod. proc. civ. all'udienza del 28 novembre 1988, rinuncia che non ha bisogno di accettazione espressa in quanto effettuata verso una parte non costituita. Né pare, stante l'autonomia delle pretese creditorie vanitate dall'attrice nei confronti dei singoli convenuti, che le altre parti costituite possano legittimamente opporsi alla intervenuta rinuncia ex art. 306 cod. proc. civ. con la conseguenza che può validamente proseguire il giudizio con la disamina nel merito delle domande formulate.

A tal proposito si osserva come siano fondate le pretese attoree atteso che le risultanze istruttorie hanno ampiamente confermato la responsabilità di tutti i convenuti per i fatti di cui è causa, stante l'utilizzazione del filmato realizzato dalla Borghesi in occasione di alcuni sfratti eseguiti a Milano per pubblicizzare spazi della Immobiliare Palizzi.

Che detta responsabilità poi debba gravare su tutti i convenuti appare per *tabulas*, non convincendo minimamente le singole difese dei convenuti che hanno cercato di scaricare le responsabilità l'uno sull'altro, ben consci della lesione dei diritti dell'attrice effettuata con l'utilizzazione per scopi commerciali di un servizio giornalistico realizzato *ab origine* per il telegiornale.

Nessun dubbio sulla responsabilità delle Telehinterland — società per cui la Borghesi lavorava — atteso che proprio detta società era in possesso del filmato realizzato dall'attrice e ne aveva la più ampia disponibilità.

Neppure può esimersi da un giudizio di responsabilità la Immobiliare Palizzi attesa l'utilizzazione — gravemente lesiva dei diritti della Borghesi — fatta del filmato di cui è causa, utilizzazione scelta e voluta dai responsabili della stessa società.

Discorso a parte va invece fatto per il Bargauan — all'epoca amministratore della Telehinterland — che si è difeso sostenendo di non avere saputo nulla della vicenda ed anzi di essersi attivato per fare cessare la diffusione dello spot.

A fronte di tali argomentazioni difensive è invece emerso — per concordi dichiarazioni e della Telehinterland e del-

la Immobiliare Palizzi — che fu proprio il Bargauan a consegnare materialmente il filmato di cui è causa.

Siffatte univoche affermazioni non possono sicuramente essere smentite dalle vaghe ed imprecise deduzioni difensive del Bargauan secondo cui sarebbe stato un non ben identificato dipendente colui che ebbe a cadere il filmato.

Queste argomentazioni non solo consentono di affermare la « responsabilità del Bargauan per i fatti di cui è causa ma consentono altresì di accogliere la istanza di manleva formulata dalla Telehinterland nei confronti del suo amministratore.

Per ciò che concerne la quantificazione del danno subito dall'attrice per violazione del diritto d'autore ritiene il Collegio che debba essere equitativamente ed onnicomprensivamente liquidato in L. 8.000.000 tenuto conto del numero di passaggi televisivi del grado di diffusione della emittente e quindi dei programmi.

Su detta somma andranno calcolati gli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo.

Va altresì accolta la domanda formulata ex art. 10 cod. civ. e 20 legge 22 aprile 1941, n. 533 onde si inibisce ai convenuti l'ulteriore diffusione ed utilizzazione del comunicato di cui è causa.

La soccombenza comporta inoltre la condanna dei convenuti alla rifusione in solido fra loro in favore dell'attrice delle spese processuali liquidate in complessive L. 5.048.980 di cui L. 3.500.000 per onorari, oltre le successive occorrenze.

P.Q.M. — Il Tribunale

definitivamente pronunciando, contumace la Teleunion International S.p.A., costituitesi tutte le altre parti, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:

1) dichiara estinto ex art. 306 cod. proc. civ. il giudizio promosso dall'attrice nei confronti di Teleunion International S.p.A. Antenna 3 Lombardia, spese compensate nel rapporto;

2) accerta che il comportamento posto in essere da Telehinterland Radio Milano 2 s.r.l., Michele Bargauan e Immobiliare Palizzi s.n.c. costituisce violazione del diritto d'autore vantato dall'attrice;

3) inibisce ex artt. 10 cod. civ. e 22 legge 22 aprile 1941, n. 633 ai convenuti l'ulteriore diffusione del comunicato di cui è causa;

4) dichiara tenuti i convenuti e li condanna in solido fra loro alla rifusione in favore dell'attrice del danno equitativamente liquidato in L. 8.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo;

5) dichiara tenuti i convenuti e li condanna in solido fra loro alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali complessivamente liquidate in L. 5.048.980, oltre le successive occorrendo;

6) dichiara tenuto il Bargauan a manlevare la Telehinterland Radio Milano 2 s.r.l. per quanto la suddetta società dovrà corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza.

IN TEMA DI TUTELA DEL SERVIZIO GIORNALISTICO TELEVISIVO

La sentenza del Tribunale di Milano sopra riportata ha qualificato abusivo l'uso di un servizio giornalistico radiotelevisivo — originariamente realizzato per il telegiornale — da parte di una società immobiliare, per scopi pubblicitari e promozionali.

Il Tribunale ha riconosciuto sussistente la violazione del diritto d'autore della giornalista che aveva realizzato il servizio, condannando al risarcimento dei danni in suo favore sia la società immobiliare che la società proprietaria del canale televisivo, la quale aveva trasmesso il telegiornale e i messaggi pubblicitari: la prima per l'uso abusivo del servizio e la seconda per aver fornito a questa il servizio stesso di cui aveva la disponibilità.

La decisione, per quanto appaia insufficientemente motivata in diritto, offre lo spunto per effettuare alcune brevi considerazioni sul complesso problema relativo al diritto d'autore del giornalista.

1) Secondo l'opinione che sembra preferibile (FABIANI, *Spunti sulla disciplina giuridica dell'opera giornalistica di informazione*, in *Dir. aut.*, 1977, p. 335 ss.; *Id.*, *Convegno Internazionale Firma d'autore. Il copyright del giornalista*, Roma, 23-24 maggio 1988), l'opera del giornalista rientrerebbe pacificamente nel campo d'applicazione della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore solo quando consista nel dare espressione formale a quel contenuto di idee e notizie su cui il giornalista stesso deve riferire. In altre parole, solo ove tale espressione formale abbia i requisiti della creatività e della originalità, sarebbe da considerarsi opera dell'ingegno e quindi oggetto di protezione da parte del diritto d'autore; qualora invece l'attività giornalistica sia ridotta alla semplice notizia o informazione, come puro annuncio di un evento e senza alcuna elaborazione,

in quel caso non sarà certamente tutelabile con le norme sul diritto d'autore.

D'altra parte, Cass. 7 maggio 1965, n. 849, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1953 ss., ha affermato che la semplice selezione delle notizie da pubblicare non va confusa con l'elaborazione delle notizie stesse e perciò non ha carattere creativo.

La tesi, consolidata in giurisprudenza, nel senso che l'opera giornalistica può essere protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore solo ove in essa possa ravvisarsi quel « carattere creativo » richiesto dalla legge n. 633 del 1941, trova in dottrina conforme il SAJA, *Giornalisti e diritto d'autore*, in questa *Rivista*, 1988, p. 670 ss., il quale afferma altresì che il carattere creativo o meno dell'opera giornalistica deve essere sempre valutato caso per caso.

L'Autore da ultimo citato, inoltre, auspica l'inserimento delle « opere che appartengono al giornalismo » nell'elenco di quelle protette di cui all'art. 1 l.d.a.: ciò in sede di una eventuale riforma della legislazione sul diritto d'autore, che, invero, parrebbe ormai tanto indispensabile ed improrogabile quanto improbabile in tempi brevi.

Dei vari aspetti della creatività in senso giornalistico, si è occupato anche il SANTORO, *Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari*, in *Dir. aut.*, 1974, p. 1 ss., il quale ha fornito un'analisi dell'attività giornalistica nel suo complesso e nelle sue articolazioni.

Sull'argomento si veda altresì MOLLE, *Legge sul diritto d'autore e opera giornalistica*, in questa *Rivista*, 1989, p. 490 ss., nel commento a due ordinanze del Pretore di Roma.

2) Se dotata del requisito della creatività, l'opera giornalistica viene qualificata come opera dell'ingegno ed ha, conseguentemente, libero ingresso nel campo d'azione del diritto d'autore. Qui, invero, può essere presa in considerazione sotto un duplice profilo; come opera individuale, compiuta dal singolo autore, o come opera collettiva, frutto dell'unione di vari contributi. In quest'ultima ipotesi, l'opera giornalistica collettiva viene di norma ad identificarsi con il giornale: non provoca alcuna differenza la circostanza che questo sia diffuso in forma scritta o con mezzi audiovisivi.

Infatti, quando si parla di giornalismo radiotelevisivo, qualche dubbio po-

trebbe sorgere in merito all'applicabilità o meno, a tale fattispecie, della disciplina dettata per l'informazione scritta.

L'alternativa, in caso negativo, sarebbe costituita dall'applicazione della normativa sulle opere cinematografiche, con conseguente diversa configurazione.

Mentre nel primo caso al direttore del giornale radiotelevisivo sarebbe senza dubbio attribuito il diritto morale sull'opera collettiva, unitamente agli altri autori dei singoli contributi, con tutti i poteri derivati, nella seconda ipotesi, invece, vi sarebbe una parità, quantomeno formale, tra i vari autori (soggettista, sceneggiatore, regista, autore delle musiche), con la sola facoltà concessa al produttore di apportare le modifiche necessarie al loro adattamento cinematografico.

Su tale questione appare fondata la tesi di chi afferma che l'informazione radiotelevisiva è assoggettata alla stessa disciplina di quella scritta (MENESINI, *Il problema giuridico dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1983, p. 449).

Comunque, tornando alla duplice configurazione che può assumere l'opera giornalistica, deve chiarirsi, innanzitutto, quali siano i diritti dell'autore del singolo contributo. Non v'è dubbio che nessun diritto può da questo essere vantato sull'opera collettiva nella sua unità, in quanto la titolarità è limitata al solo contributo individuale (in tal senso MOLLE, *La riproduzione dell'opera giornalistica su più testate*, in questa *Rivista*, 1989, p. 905), in ordine al quale potrà usufruire della tutela predisposta sia per il diritto morale che per quello patrimoniale. In particolare, all'autore del singolo contributo, per espressa previsione dell'art. 42 l. aut., è attribuito il diritto di riproduzione della propria opera in estratti separati o raccolti in volume, purché venga indicata l'opera collettiva di provenienza e la data di pubblicazione; trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore — salvo patto contrario — ha il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

È facile comprendere, invece, quanto diversa e senza dubbio meno rilevante sia la figura del singolo autore quando si consideri il giornale — scritto o radiotelevisivo — nella sua configurazione di opera collettiva e, allo stesso tempo, unitaria: recita l'art. 3 l.d.a. che « le

opere collettive costituite dalla riunione di opere e parti di opera che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico e artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte ». Da tale previsione e in virtù del successivo art. 7, discende che, autore del giornale è considerato il suo direttore, e cioè « chi organizza e dirige l'opera stessa » (v. ALGARDI, *Giornale quotidiano e diritto di autore*, in *Dir. aut.*, 1984, p. 259 ss.).

Secondo l'art. 38, poi, i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva spettano all'editore, salvo patto contrario e senza pregiudizio della previsione di cui al citato art. 7.

La figura del direttore del giornale, pertanto, assume un ruolo centrale e di fondamentale importanza in quanto la sua attività è dotata di quella « creatività prettamente giornalistica », che consiste nella organizzazione, direzione e, soprattutto, assemblamento e coordinazione di persone e materiali in vista di un risultato finale omogeneo ed unitario (è il pensiero del SANTORO, *op. cit.*, p. 24 ss.).

La figura del direttore è talmente importante nell'economia del prodotto finale — il giornale —, che l'art. 41 l.d.a. gli attribuisce in via esclusiva, ed in parziale deroga al principio dell'indisponibilità del diritto morale, il potere di modificare i singoli articoli in relazione alla natura e ai fini del giornale.

In verità, di fronte a così ampio potere, insorge il SAJA, *op. cit.*, p. 678, proponendo l'abrogazione di tale norma o quantomeno la concessione all'autore della facoltà di ritirare l'articolo in caso di modificazioni non gradite.

Critico rispetto al contenuto della norma è altresì ZANELLI, *Le « sinergie editoriali » nel nuovo contratto di lavoro giornalistico*, in questa *Rivista*, 1992, p. 4 ss., che analizza alcune problematiche relative all'attività giornalistica, alla luce del nuovo Contratto Collettivo Nazionale.

Per quanto riguarda le « libere utilizzazioni giornalistiche » si rinvia all'ope-

ra di E. PROTETTI e C. PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989, p. 78 ss.; nonché a quella di C. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, p. 361 ss.

3) la sentenza del Tribunale di Milano, inoltre, offre lo spunto per dedicare un cenno ad un argomento che, nel recente passato, è stato vivacemente dibattuto in dottrina, anche alla luce di alcune contrastanti decisioni giurisprudenziali.

Infatti, nell'ambito di un'opera giornalistica, possono identificarsi due distinte attività informative: una letteraria, parlata o scritta, ed una visiva, cioè diretta alla riproduzione di immagini.

Tale dicotomia, peraltro, è stata accentuata dall'enorme diffusione dei mass-media, in cui l'immagine ha assunto sempre maggiore rilevanza, nonché dall'evoluzione tecnologica che ha profondamente mutato lo svolgimento dell'attività giornalistica, soprattutto di quella visiva (in generale, sui problemi attuali dell'informazione in rapporto al diritto d'autore, merita attenzione la monografia di SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988).

Il problema, che riguarda l'inquadramento dell'informazione visiva nell'ambito dell'attività giornalistica, ha origini risalenti nel tempo, come afferma DELLA LENA, *Telecinefotoperatori e iscrizione all'albo dei giornalisti*, in *Temi romana*, 1981, p. 362 ss.). I fotografi, che nel contratto giornalistico del 1932 erano stati considerati giornalisti, seppure in presenza di certi requisiti, venivano esclusi da tale categoria nella successiva legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che istituiva l'Ordine dei Giornalisti.

All'inizio degli anni '70, anche in seguito ad iniziative comunitarie e parlamentari, si venne a considerare l'ipotesi di creare un albo che raccogliesse tutti gli operatori dell'informazione visiva.

Dopo anni di discussioni, ed in seguito ad un parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, veniva emanato il d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, che ammetteva e disciplinava l'accesso all'albo dei giornalisti da parte degli informatori a mezzo di immagini.

Il T.A.R. del Lazio, però, con la decisione n. 678 del 14 settembre 1981 (pub-

blicata in *T.A.R.*, 1981, II, p. 395 ss.), annullava il d.P.R. n. 649 del 1976, avendolo considerato lesivo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che invece qualificava giornalista colui che per assolvere alla sua funzione di informatore e commentatore si avvalese essenzialmente della parola.

La sentenza del T.A.R. Lazio, a sua volta, veniva annullata in secondo grado dal Consiglio di Stato, il quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia, nella sentenza n. 945 del 16 dicembre 1983 (pubblicata in *Riv. amm.*, 1984, p. 163 ss.).

Nello stesso periodo, comunque, si alternavano diverse decisioni del giudice civile sull'argomento: favorevoli a considerare attività di natura giornalistica quella svolta dai cineoperatori erano i Pretori di Milano (28 febbraio 1979), di Cagliari (28 marzo 1979) e di Torino (10 maggio 1980), con sentenze confermate anche in secondo grado dai rispettivi tribunali; in senso contrario si esprimevano il Pretore di Bologna (7 giugno 1980) e lo stesso Pretore di Milano (19 febbraio 1980) (tutte le decisioni sopra citate sono riportate in *Giur. it.*, 1981, I, 2, c. 218 ss., con nota di MERCURI).

In dottrina, si esprimeva in senso negativo il SANTORO, *op. cit.*, p. 8 ss.

La situazione si presentava, pertanto, alquanto incerta, perlomeno sino a quando la Cassazione non ha dichiarato la legittimità del d.P.R. n. 649 del 1976 con riguardo alla legge n. 69 del 1963, affermando che quest'ultima non conteneva una nozione formale di attività giornalistica identificabile solamente con quella tradizionalmente fornita attraverso la parola e lo scritto (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849, in *Foro it.*, 1984, I, c. 2147 ss. nonché in *Giust. civ.*, 1985, I, c. 411 ss., con nota di CAPPAGLI; per maggiori riferimenti si veda altresì L. PROTETTI - C. PROTETTI, *op. cit.*, p. 251 ss.).

Successivamente, tale orientamento è stato ribadito da Cass. 2 luglio 1985, n. 3998, in questa *Rivista*, 1986, p. 483 ss., la quale ha sostenuto che « per stabilire se l'attività svolta da un telecinefotoperatore abbia o meno natura giornalistica, in quanto tradottasi, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, nella realizzazione di immagini che

ne scritta o parlata, occorre riferirsi — esclusa ogni rilevanza delle indicazioni tecniche menzionate dall'art. 2 dello stesso decreto — non solo al momento dell'effettuazione delle riprese ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, atteso che una rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa di cui esse erano prima sprovviste o conferire alle immagini un senso informativo diverso da quello a loro attribuito in sede di ripresa; ne consegue che nella prima di tali ipotesi la natura giornalistica è configurabile solo in relazione a detta attività di rielaborazione, mentre nel secondo caso la configurabilità della natura giornalistica dell'attività svolta in sede di ripresa resta priva di rilievo ove essa abbia esorbitato dalle mansioni dell'operatore, limitate alla ripresa d'immagini che altri, in coerenza con la diversa qualifica rivestita, avrebbe utilizzato per la composizione di un determinato discorso informativo ».

Dopo numerose e alterne vicende, pertanto, sembra non potersi più negare la qualifica di giornalista al telecinefotoperatore che, in forma professionale e comunque non occasionale, acquisisca e riproduca notizie visive, avvalendosi di quella autonomia di decisione che è propria del giornalista letterario (in tal senso PEDRAZZA GORLERO, in questa *Rivista*, 1986, pp. 450-451).

V'è in ultimo da rilevare che la legge sull'editoria (n. 77 del 25 febbraio 1987) ha notevolmente rafforzato le precedenti previsioni normative, estendendo l'applicazione delle disposizioni concernenti i giornalisti professionisti anche ai telecineoperatori di testate giornaltistiche radiotelevisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti (art. 27, in ordine al quale si rinvia al commento di BUONCRISTIANO, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1987, pp. 1162-1163).

PASQUALE TRANE